



CAMPIONATO REGIONALE TURISMO

APPENDICE AL "TROFEO LOMBARDIA 2018"

Art. 04 bis – Motoraduno Territoriale Itinerante.

Descrizione Motoraduno Territoriale Itinerante

Mete turistiche da raggiungere e punteggi da acquisire: nell'ambito dell'evento l'organizzatore deve prevedere alcune mete turistiche da raggiungere individualmente, con una semplice navigazione facilitata da un road book elementare in forma cartacea (d'ora in poi: **foglio itinerario**); le mete saranno rese note ai partecipanti in fase di ufficializzazione del programma e quindi riportate sull'R.P. **per le manifestazioni previste su una giornata una meta, per le manifestazioni previste su due giornate (sabato e domenica) un massimo di tre mete.** Le stesse possono essere costituite, a titolo di esempio, da un borgo da raggiungere, da una chiesa, da un punto panoramico, da una attività artigianale da visitare, da un ristorante o agriturismo tipico.

Queste mete possono coincidere con punti di ristoro o di assaggio di prodotti tipici.

L'Organizzatore deve prevedere un tavolino ove gli addetti da lui indicati, sotto la responsabilità del **D.D.G.** designato, possano apporre **sul foglio di itinerario INDIVIDUALMENTE** i timbri (DIVERSI PER OGNI CHECK POINT) atti a far conseguire ai partecipanti **un maggior punteggio per il proprio moto club d'appartenenza e individualmente.**

Questo deve avvenire esclusivamente nei pressi della meta turistica da raggiungere e non nella località della manifestazione o in tempi diversi dall'avvenuta visita.

I punti di controllo e di registrazione si definiranno **check point** e saranno numerati da 1 a 3. **Essi saranno aperti in fasce orarie definite, specificate sul R.P. e riportate sul Foglio di Itinerario e tali da consentire un passaggio dei partecipanti da un check point all'altro, senza dover percorrere i tratti di strada a velocità pericolosa.** Al di fuori dei termini temporali riportati sul Foglio di Itinerario non sarà possibile procedere alla timbratura. Per poter ottenere il punteggio previsto per ogni passaggio dai check point (**3 punti cad. validi per la classifica finale del Trofeo**), è fatto obbligo da parte del partecipante la riconsegna del Foglio Itinerario completo di tutti i timbri previsti al D.D.G. o ad un addetto da lui designato entro il termine della manifestazione.

E' fatto altresì obbligo agli organizzatori di prevedere un gadget che verrà dato ai partecipanti alla riconsegna del foglio itinerario con tutti i Check effettuati.



07 bis – Prova discriminante

La Prova discriminante, abbinata a una Manifestazione Turistica valida, è denominata:

Prova Discriminante “*TROFEO LOMBARDIA 2018*”.

Descrizione e svolgimento della Prova Discriminante

Tale prova consiste nell'estrazione, da parte di ogni partecipante, di 3 (Tre) numeri marcati da 1 a 90, da sommarsi tra loro e da **registrare secondo l'ordine di estrazione**.

I numeri, di volta in volta estratti, vanno reintrodotti onde poter essere estratti nuovamente.

Tale somma determinerà il punteggio per ogni partecipante.

Il punteggio così ottenuto determinerà una graduatoria e, nel caso ci fossero delle parità, si farà ricorso al seguente metodo discriminante:

- ❖ 1° numero (fra i 3 estratti) con valore maggiore
- ❖ 2° numero (fra i 3 estratti) con valore maggiore
- ❖ 3° numero (fra i 3 estratti) con valore maggiore

Ad ulteriore parità, i partecipanti, verranno classificati a pari merito.

Nel caso che l'estrazione sia solo parziale (1 o 2 numeri estratti) il valore è quello del numero o della somma di essi.

Si precisa che, qualora un partecipante, per un qualsiasi motivo, non estragga nessun numero, il suo punteggio sarà di 0 (Zero) punti.

La graduatoria nella Prova Discriminante sarà unica e cioè comprenderà tutti i partecipanti

(Conduuttori – Passeggeri – Conduuttrici).

Sul foglio riportante la graduatoria si dovranno inserire, a fianco di ogni partecipante le seguenti diciture:

- a) Conduuttore = C
- b) Passeggero/a = P
- c) Conduuttrice = CF

Questa graduatoria sarà quella a cui far riferimento in caso si rendesse necessario il ricorso al risultato della Prova Discriminante (Art. 07 – Metodo Discriminante).